



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIAREGGIO

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

N ° 59/2006

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI VIAREGGIO:

- **RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Viareggio, che comprende il territorio dei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi;
- **VISTA** la Legge 3 Aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- **VISTO** il D.P.R. 28 Settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regione ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n° 616";
- **VISTO** l’art.105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’art. 9 della Legge 16 Marzo 2001, n° 88;
- **VISTA** la Legge Regione Toscana 1° dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

- **VISTO** il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;
- **VISTA** la Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n° 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- **VISTA** la Legge 8 Luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- **VISTO** il D.P.R. 2 luglio 2004, n° 184 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n° 172”;
- **VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale 10 Marzo 2006, n° 89 (G.U. 15 Marzo 2006, n° 11- 1^ Serie Speciale);
- **VISTO** il Dispaccio n° 82/022468/l in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- **VISTO** il Dispaccio n° 31678 in data 30 Marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
- **VISTO** il Dispaccio n° 34660 in data 7 Aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante linee di indirizzo in tema di riparto di competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- **VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare 29 aprile 2005, n° 36/05;
- **VISTA** l’Ordinanza 29 aprile 2005, n° 37/05, adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- **RITENUTO** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



- **CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- **VISTI** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, secondo quanto stabilito in materia dalla competente Amministrazione Comunale, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni la struttura resterà aperta soltanto per finalità elioterapiche e salsoiodiche e dovrà essere issata una **bandiera rossa** ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Viareggio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. In tal caso, le stesse Amministrazioni civiche sono tenute a controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della cartellonistica.
4. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, con



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 5. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

5. All'interno degli specchi acquei prospicienti le aree demaniali marittime assentite in concessione ad uso colonia marina il servizio di salvamento deve essere effettuato, durante la presenza sull'arenile dei fruitori della colonia stessa, con le modalità contenute nel successivo art. 5. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una **bandiera rossa** ed essere esposto un apposito cartello in posizione ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **300** metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione;
 - 1.1 il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso/arancione** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri **50** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa. I concessionari stessi devono altresì controllare eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo in tal caso al loro riposizionamento;
 - 1.2 se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO**".
2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E'** **VIETATO:**



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



- 2.1 il transito di qualsiasi unità navale ad eccezione dei natanti da diporto tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle eventuali moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e per tale esclusiva finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n° 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Ai natanti a vela con deriva mobile e wind-surf è consentito prendere il largo ed approdare sulla spiaggia anche fuori dei corridoi di atterraggio, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva e velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra, purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa;
- 2.2 l'ormeggio e/o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- 2.3 la partenza e l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e dei kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari appositamente autorizzati devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf e dei kite-surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona.
- 2.4 compiere attività subacquee senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Detto obbligo vige anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione.

Art. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. **E' VIETATA** la balneazione:

- 1.1 nei porti;
- 1.2 nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali;
- 1.3 nelle zone di transito e sosta delle navi;
- 1.4 all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- 1.5 negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di mt. 50 dalla costa;
- 1.6 nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



Art. 4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo E' VIETATO:

- 1.1** sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 1.2** pescare con qualsiasi tipo di attrezzo munito di amo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- 1.3** transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

Art. 5 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore **09:30** alle ore **19:00** (Orario di balneazione). I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata scheda informativa.

Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti bagnanti muniti dei seguenti brevetti in corso di validità, in ragione di almeno un assistente ogni **80 metri** di fronte a mare o frazione, fermo restando, nel caso di più esercenti associati, l'obbligo per ciascuno di essi di mantenere e garantire l'uso immediato dei rispettivi natanti di salvataggio:

- a) brevetto di "assistente bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
- b) brevetto di "bagnino di salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova.

Nel periodo di tempo compreso **tra le ore 13:30 e le ore 15:30** è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento, con l'impiego di almeno un assistente ogni **80 metri** di arenile. I settori così sorvegliati, nonché i turni di servizio, devono essere dettagliatamente indicati in "**Piani di Sorveglianza**" approvati dal Capo del Circondario Marittimo. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e **bandiera gialla** issata. In caso di totale assenza di sorveglianza (**prima delle ore 09:30 e dopo le ore 19:00**) devono essere issate contemporaneamente le **bandiere rossa e gialla**.

2. Durante l'orario di balneazione gli assistenti devono indossare una maglietta con la scritta "**SALVATAGGIO**" ed essere dotati di fischietto. Durante il turno di sorveglianza della balneazione non possono essere impegnati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



L'assistente deve stazionare nella postazione di salvataggio in posizione che consenta la più ampia visuale possibile, oppure in mare sull'unità di servizio. E' fatto altresì obbligo di tenere un comportamento corretto, concorrendo al mantenimento della quiete pubblica, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario che è del pari anch'esso obbligato, all'Ufficio Marittimo tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando l'apposita scheda di segnalazione allegata.

2. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi preferibilmente su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri o comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei - devono essere permanentemente disponibili in prossimità della battigia:
 - 3.1 un binocolo, che in caso di assenza dell'assistente bagnanti può essere custodito presso la direzione;
 - 3.2 un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "**SALVATAGGIO**" o "**S.O.S.**" ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - apposita comunicazione alla Autorità Marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta " SALVATAGGIO";
 - la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
 - la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di dispositivo di retromarcia e spegnimento a distanza;
 - la moto d'acqua deve essere equipaggiata con: pinne con fascia posteriore di regolazione, coltello, cima di traino con moschettoni, casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio,



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti;

- 3.3** un paio di pinne;
 - 3.4** due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo ancorato al terreno, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare. In alternativa possono essere utilizzati due salvagenti del tipo "bay- watch".
- 4.** Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
 - 5.** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - 5.1** tre bombolette **individuali** di ossigeno ovvero una bombola di ossigeno da cinque litri munita di riduttore di pressione;
 - 5.2** una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - 5.3** un pallone Ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie mediamente **ogni 80 metri** di arenile l'elenco degli stabilimenti dotati di pallone Ambu deve essere indicato in apposito "**Piano di Pronto Intervento**" da notificare all'Ufficio del Circondario Marittimo;
 - 5.4** una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata per clienti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al decreto del Ministro della Salute 15.07.03 n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.
 - 6.** Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni struttura balneare deve destinare una zona a pronto soccorso munita delle dotazioni, di pronto impiego, di cui al precedente punto 5.
 - 7.** Per le piscine, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'orario di apertura delle stesse deve essere assicurata la presenza di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "**SALVATAGGIO**", munito di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



- 1) Brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalle sigle "P", "I.P." o "M.I.P.";
- 2) Brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova.

Art. 6 - DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Esercizio della pesca.

1.1 Fermo restando il divieto di pesca con qualsiasi tipo di attrezzo munito di amo di cui al precedente art. 4.1.2 e fatta salva la specifica regolamentazione della pesca subacquea di cui al successivo punto 6.1.2, durante la stagione balneare, l'esercizio della pesca con attrezzi diversi dal rastrello da usarsi a piedi è vietato nella fascia di mare di metri **300** dalle spiagge, nel periodo compreso tra le ore **08:00** e le **20:00** ovvero in presenza di bagnanti.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita negli stessi orari la sola pesca con canna.

1.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli art. 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, è **SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.

1.3 **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

1.4 Chiunque esercita **attività subacquee diverse dalla pesca** deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

Art. 7 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI (C.D. BANANA BOAT)

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat".

Art. 8 - LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi simili e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinato come segue:

- 1.1** la locazione può essere effettuata dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condimeteo ed il locatario ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
 - 1.2** la capacità di carico deve essere giudicata dal locatario in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 5 ottobre 1999 n. 478, i natanti prototipi non omologati possono trasportare n° 3 persone per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50, n° 4 persone per lunghezza f.t. compresa tra metri 3,51 e 4,50 e n° 5 persone per lunghezza f.t. compresa tra metri 4,51 e 6,00;
 - 1.3** i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatario ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
 - 1.4** gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
 - 1.5** il locatario, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;
 - 1.6** il locatario deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatario si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
 - 1.7** il locatario è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nei precedenti punti 1.2 e 1.3 e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito del locatore e la durata della locazione.
- 2.** I natanti a motore possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16.
- 2.1** In particolare le moto d'acqua devono essere dotate di un sistema di telecomando di spegnimento del motore a distanza, manovrabile da parte del locatario.

Art. 9 - CORRIDOI DI LANCIO



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.
 - 1.1 I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza dei natanti da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.
 - 1.2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a metri 10;
 - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore uniforme collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "**RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
2. Aree in concessione per strutture balneari.
 - 2.1 Qualora i concessionari di strutture balneari intendano operare il noleggio nell'ambito della concessione devono attenersi alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2;
 - 2.2 i concessionari possono comunque istituire corridoi di lancio ai fini della sicurezza dei bagnanti e delle stesse unità da diporto, con le modalità di cui al precedente punto 1.2 .
3. L'autorizzazione all'installazione dei suddetti corridoi di lancio, anche se antistanti arenili liberi è soggetta a provvedimento dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità tecniche di cui al punto 1.2.
4. Fermo restando l'assoluto divieto di balneazione al loro interno, l'utilizzazione dei corridoi di lancio è soggetto alle seguenti norme di comportamento comuni.
 - 4.1 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
 - 4.2 Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
 - 4.3 Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
 - 4.4 E' comunque vietato ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario all'espletamento



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



delle operazioni funzionali all'alaggio e varo.

Art. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I JET-SKY (SCOOTERS D'ACQUA E NATANTI SIMILARI)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172, l'impiego degli scooters acquatici e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1 durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo; l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi.
 - 1.2 nel rimanente periodo dell'anno è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto dalla costa.

Per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431.

Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale. I noleggiatori di scooters acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 11 - AREE ESCLUSE DALLA DELEGA DI FUNZIONI

Le aree destinate alla balneazione escluse dalla delega di funzioni di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, identificate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 sono le seguenti:

Comune di Viareggio:

- tratto di arenile libero antistante la rotonda di Marina di Torre del Lago, compreso tra gli stabilimenti balneari "AURORA" e "STELLA SUD";
- tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare "TERESA" ed il porto;
- tratto di arenile compreso tra il canale Burlamacca e lo stabilimento balneare "DORI";

Comune di Pietrasanta :

- tratto di arenile libero antistante la Piazza XXIV Maggio compreso tra gli stabilimenti balneari "DALMAZIA FABRIZIO" e "BIANCAMANO" ;
- tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti balneari "NAUTILUS" e "APUANO".



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444



Per tali aree, ivi comprese quelle adiacenti l'ambito portuale di Viareggio in corso di trasferimento alla locale amministrazione civica in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale in premessa richiamata, la disciplina relativa alla utilizzazione degli arenili e dei prospicienti specchi acquei è quella stabilita dalle Autorità comunali competenti per territorio.

Per gli aspetti connessi alla sicurezza dei fruitori delle spiagge, all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla regolamentazione d'uso degli specchi acquei prospicienti, valgono le disposizioni della presente Ordinanza.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sostituisce ed abroga la n. 36/05 emanata dal Capo del Circondario Marittimo in data 29 aprile 2005. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 - 1164 - 1174 - 1231- 1251 del Codice della Navigazione, dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n° 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo degli Uffici del Circondario Marittimo e agli Albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Viareggio, 6 maggio 2006

Firmato in originale
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Roberto ISIDORI



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444

